



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 8 della seduta del 28/01/2021

Oggetto: CT 2879-2020 D.L. n° 150/2020, convertito, con modificazione, in L. 181/20. Proposizione ricorso alla Corte Costituzionale avverso gli articoli 1,2,3,6 e 7

Presidente F.F.

Il Coordinatore Reggente: F.to Avv. Franceschina Talarico

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	x	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	x	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	x	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	x	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	x	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	x	
7	FRANCESCO TALARICO	Componente		x

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
F.to Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE, in data 31.12.20 è stata pubblicata nella G.U. n° 323 la Legge 30.12.20, n° 181, che ha convertito, con modificazioni, il D.L.10 novembre 2020, n° 150, avente ad oggetto “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario”;

CHE gli articoli 1,2,3,6, e 7 incidendo unilateralmente su un Piano ritenuto ancora vigente, ed assumendo erroneamente il mancato rispetto dei LEA, violano gli artt. 5, 32, 117, 118, 119, 120 e 121 della Costituzione ed anche gli artt. 8 L. 131/03, 2, c. 78 L. 191/09, 1,2,3,5,6,8 e 9 D. Lgs. 171/16, 11, c.1, lett. p) L. 124/15, nonché il principio di leale collaborazione;

CHE detti articoli violano anche l’art. 136 della Costituzione, eludendo il giudicato costituzionale della sentenza n° 233/19 della Corte Costituzionale;

CHE l’art. 3 viola, inoltre, l’art. 117, c.3, Cost nella parte in cui abroga l’art. 1, c.1, della L.R. 26/07, già ritenuto dallo Stato come emanato dalla Regione in esercizio della propria competenza legislativa concorrente;

CHE gli articoli 1, 2,3, 6 e 7 violano gli artt. 81 Cost, garantendo una copertura incerta al decreto, e 119 Cost., nonché il principio di leale collaborazione;

CHE l’art. 6 viola anche gli artt. 3 e 97 Cost

CONSIDERATO di conseguenza, che la suddetta Legge presenta profili di lesività in pregiudizio della sfera di attribuzioni legislative, finanziarie ed amministrative della Regione Calabria, intervenendo in maniera significativa su materie di preminente interesse della Regione Calabria oggetto di potestà legislativa concorrente e residuale, e che, per tali ragioni, si rende necessaria la proposizione di apposito ricorso ex artt. 127, c.2, Cost e 32, L. 11.3.1953, n° 87;

RILEVATO, pertanto, che le norme evidenziate risultando afflitte dalla lamentata violazione degli articoli sopra richiamati, nonché del principio di leale collaborazione che deve ineludibilmente sovrintendere ai rapporti tra organi costituzionali, quindi, anche tra lo Stato e le Regioni;

EVIDENZIATO quindi - per le ragioni in precedenza illustrate e per la correlata necessità di tutelare le prerogative regionali lese in materie oggetto di potestà concorrente e residuale - l'interesse della Regione Calabria a procedere a ricorrere dinanzi alla Corte Costituzionale in ordine alle norme della legge sopra specificate;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con l.r. n. 25/2004;

VISTA la l.r. 13 maggio 1996, n. 7, avente ad oggetto “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”, ed in particolare l’art. 10, così - come modificato dalla l.r. 3 giugno 2005, n. 12;

VISTA la nota n. 191005 del 10/06/2020 con la quale l’Avvocatura regionale comunica che le delibere vengono trasmesse agli uffici regionali competenti a firma del Coordinatore, essendo la stessa priva di figure dirigenziali;

PRESO ATTO

- che il Coordinatore Reggente dell'Avvocatura attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Coordinatore Reggente dell'Avvocatura ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Coordinatore Reggente dell'Avvocatura attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale, in quanto l'incarico verrà affidato ad Avvocato dell'Avvocatura regionale;

SU PROPOSTA del Presidente f.f. della Giunta regionale e/o dell'assessore competente;

DELIBERA

- per i motivi in premessa illustrati, di autorizzare la proposizione del ricorso dinanzi la Corte Costituzionale per l'impugnazione, in via principale, ex artt. 127, co. 2, Cost., e 32 L. 87/53 delle norme specificate in premessa della legge 30.12.20, n° 181;
- di autorizzare il Presidente f.f. della Giunta regionale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a conferire, a tal fine, procura speciale agli avvocati difensori, da individuarsi in apposito Decreto del Coordinatore dell'Avvocatura regionale;
- di dare mandato all'Avvocatura regionale per l'esecuzione della presente deliberazione;
- di disporre, a cura del Coordinatore proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE F.F.
F.to Antonino Spirli